

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 321328)

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2016, n. 13

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
"Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".**

1. Al comma 2, dell'articolo 5, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, sono eliminate le parole "*e commercializzazione*".
2. Dopo il comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. I soggetti ai quali è stato concesso l'uso del marchio di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco."

Art. 2**Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
"Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".**

1. Dopo l'articolo 5, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente:

*"Art. 5 bis**Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio.*

1. *La Giunta regionale promuove la costituzione di un Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile di seguito denominato "consorzio" al quale aderiscono in forma volontaria i concessionari del marchio.*
2. *Il Consorzio ha le seguenti finalità:*
 - a) *valorizzare l'immagine e la conoscenza dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 3;*
 - b) *realizzare iniziative di promozione dei prodotti a marchio;*
 - c) *concorrere con la Regione per gli interventi a sostegno della diffusione del marchio di cui all'articolo 9;*
 - d) *collaborare con la Regione per la realizzazione di azioni per la tutela del sistema di qualità di cui alla presente legge;*
 - e) *proporre modifiche da apportare alle disposizioni che regolano l'uso del marchio.*
3. *Il Consorzio predispose la relazione annuale, da trasmettere alla Giunta regionale, sull'attività del Consorzio in adempimento della presente legge."*

Art. 3**Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
"Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".**

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente:

*"Art. 6 bis
Sanzioni.*

1. *Nei casi di contraffazione, alterazione e uso non autorizzato del marchio di cui all'articolo 2, comma 1 si applicano le norme nazionali, dell'Unione europea e internazionali di tutela civile e penale dei diritti di proprietà industriale.*

2. *La Giunta regionale individua le sanzioni accessorie applicabili per violazione delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle norme del sistema di qualità di cui alla presente legge, commesse dagli operatori e dai concessionari del marchio nelle fasi di produzione e commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, nonché dagli organismi di controllo autorizzati nell'espletamento delle attività di controllo e certificazione."*

**Art. 4
Norma di prima applicazione.**

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce:

- a) le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 bis, così come introdotto dall'articolo 3 della presente legge;
- b) i requisiti minimi per la costituzione del Consorzio di cui all'articolo 5 bis, e le condizioni per la realizzazione delle azioni previste dall'articolo 5 bis, comma 2, così come introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

**Art. 5
Neutralità finanziaria.**

1. L'attuazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 aprile 2016

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 3 - Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 4 - Norma di prima applicazione

Art. 5 - Neutralità finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 aprile 2016, n. 13

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 27 novembre 2015, dove ha acquisito il n. 90 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Fabiano Barbisan, Gerolimetto, Michieletto, Finozzi, Finco, Riccardo Barbisan, Gidoni, Montagnoli, Semenzato, Possamai, Sandonà, Brescacin, Rizzotto, Forcolin, Boron, Valdegamberi, Ciambetti, Berlato, Calzavara, Barison e Giorgetti;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 marzo 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Fabiano Barbisan, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 aprile 2016, n. 13.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Fabiano Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il settore della zootecnia da carne bovina è stato ancora una volta interessato da una situazione di crisi determinatasi con la pubblicazione dell'ultimo rapporto dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) sul legame tra consumo di carne e l'insorgenza di tumori.

Il rapporto dell'OMS non ha tenuto conto sulla qualità dei prodotti Made in Italy e in particolare della filiera zootecnica veneta che rappresentano un'eccellenza sia sotto il profilo delle abitudini alimentari sia della produzione.

Nel nostro Paese i modelli di consumo di carne si collocano perfettamente all'interno della dieta mediterranea fondata su una alimentazione basata su prodotti locali, stagionali e freschi.

Al rapporto dell'OMS si aggiungono, inoltre, le conseguenze dell'embargo russo che ha fatto dirottare in Italia carni estere (+ 27% dalla Polonia, + 25% dall'Irlanda) con prezzi al ribasso grazie anche all'anonimato con cui viene venduta la carne.

Anche altri settori dell'agroalimentare hanno avuto, nell'ultimo periodo, inevitabili ripercussioni negative dovute in particolare alle conseguenze dell'embargo russo che ha causato danni al Veneto per circa 100 milioni di euro.

Solo nell'ultimo anno i settori agroalimentare e settore lattiero-caseario hanno visto l'aggravarsi di una crisi che sembra non avere fine e che negli ultimi 10 anni ha causato la scomparsa di 66 mila stalle italiane. Il crollo della domanda dovuto a crisi cinese e sanzioni russe ha portato un abbassamento generalizzato dei prezzi all'origine sia del latte bovino che dell'agroalimentare, mettendo in ginocchio numerose imprese italiane che non riescono più a coprire i costi di produzione.

Il Veneto è la prima Regione d'Italia per la produzione di bovini da carne e per numero di macellazioni: n. 400.000 vitelloni (maschi e femmine), n. 216.000 vitelli a carne bianca, n. 50.000 vacche a fine carriera ed un fatturato complessivo di circa 700 milioni di euro; la terza Regione per produzione di latte con 3.600 allevamenti ed 11 milioni di quintali di latte prodotto, con un valore di oltre 440 milioni di euro; la quinta Regione italiana per produzione di frutta, con un fatturato di 237 milioni di euro l'anno; la terza Regione per produzioni suinicole con oltre 200 milioni di fatturato.

C'è un "minimo comun denominatore" per tutti i settori: l'anonimato dei prodotti che, non potendo fregiarsi dei marchi europei Dop, Igp e Stg, sono costretti a confrontarsi con le produzioni estere che, in molti casi, vengono importate a prezzi notevolmente inferiori facendo concorrenza, al ribasso, alle nostre produzioni. Da segnalare che le merci che arrivano dall'estero, spesso non hanno gli stessi standard qualitativi imposti dalla normativa italiana, in termini di sicurezza alimentare, uso del farmaco, uso di fitofarmaci e pesticidi, benessere animale, controlli sanitari, conservazione e qualità dell'alimentazione degli animali.

C'è quindi la necessità di mettere in condizione i consumatori di poter scegliere con maggiore consapevolezza i prodotti da acquistare anche attraverso il marchio regionale "Qualità Verificata" che identifica i prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione istituiti con la legge regionale n. 12/2001 legge che, nel tempo, sarà destinata ad essere ulteriormente modificata per adeguarla alle condizioni di produzione e mercato che per loro natura mutano con grande rapidità.

Diventa pertanto fondamentale individuare specifiche azioni in grado di rilanciare e dare prospettiva al settore; il PDL si inserisce proprio in questo contesto suggerendo una prima azione in tal senso dando mandato alla Giunta regionale di promuovere la costituzione di un Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio, cui i concessionari aderiscono in forma volontaria, (articolo 2 del PDL 90) ed anche di individuare, per quanto di competenza, le possibili sanzioni accessorie applicabili per violazione delle prescrizioni e degli obblighi previste dal sistema qualità commesse dagli operatori e dai concessionari del marchio nelle fasi di produzione e commercializzazione dei prodotti.”

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questa legge nasce dalla volontà di dare una risposta ad un settore in difficoltà, garantendone e tutelandone la qualità.

Ma queste difficoltà nascono solo da questo aspetto o hanno motivazioni più ampie?

Stiamo attenti a creare illusioni pensando che la sostanziale promozione di un consorzio sia di per sé una risposta sufficiente a corrispondere alle varie aspettative.

Tra l'altro, noi miglioriamo la norma o introduciamo semplicemente alcuni punti, non rilevanti, lasciando una parte scoperta, che meriterebbe una rivisitazione complessiva?

Inoltre, non è pervenuta nessuna osservazione dalle Associazioni di Categoria: strano! Di solito, quando si tratta delle loro materie sono molto precisi e puntuali, ci tengono, che siano d'accordo o no, a fare osservazioni specifiche. A cosa è dovuto questo “silenzio”? Sono d'accordo, oppure non ritengono che il provvedimento sia importante? Nel primo caso c'è evidentemente una mancanza di documentazione che va necessariamente colmata, in caso contrario ne prenderemo atto.

Noi oggi andiamo a novellare una legge che risale al 2001, un testo normativo che quindi ha ben 15 anni. Si consiglierebbe una rivisitazione totale della legge regionale n. 12/2001, nel senso non solo di introdurre nuovi istituti giuridici tra i quali appunto la possibilità di costituire un nuovo consorzio, cosa peraltro già possibile a prescindere dalla legge.

Per fare un consorzio ritengo non fosse necessario intervenire per legge, come si vuole fare oggi, ma fosse sufficiente utilizzare le attuali norme previste dal codice civile.

Se vogliamo parlare di miglioramento e adeguamento, questa legge deve sicuramente essere aggiornata sul piano delle fonti normative, nazionali e comunitarie, in materia di aiuti di stato e di etichettatura degli alimenti, così come puntualmente rilevato anche nella scheda tecnica che accompagna il provvedimento.

All'articolo 4 “Disciplinare di produzione”, ad esempio, il comma 2 fa riferimento a fonti comunitarie ormai superate. Lo stesso vale per l'articolo 5 comma 3, per l'articolo 8 comma 2 e l'articolo 9 comma 1 lett. c). Cosa ancora più evidente nell'articolo 13 “Compatibilità comunitaria”, che dovrebbe anch'esso essere aggiornato alle nuove norme comunitarie.

Sarà quindi necessario, un ennesimo (penso ravvicinato) intervento per aggiornare il testo che oggi ci è sottoposto.

Manca tra l'altro, anche un riferimento specifico all'acquacoltura. Laddove si parla di prodotti agricoli, all'articolo 9 riguardante agli interventi a sostegno della diffusione del marchio, sarebbe stato giusto introdurre anche il marchio a favore dei prodotti provenienti dalla acquacoltura.

Se vogliamo quindi novellare questa materia con l'obiettivo di offrire una maggior tutela e valorizzazione ai nostri prodotti, senza creare false illusioni, non possiamo non considerare, come dicevo, un revisione a 360 gradi della legge regionale n. 12/2001, se vogliamo veramente dotare il Veneto di una legge moderna e che si pone l'obiettivo di tutelare in maniera coerente e sistematica le produzioni di qualità.

In commissione ci siamo astenuti, perché riteniamo insoddisfacente questo PDL rispetto agli obiettivi che si propone di raggiungere.

Se l'iter di approvazione non riuscisse a consentire questi adeguamenti, proponiamo di rinviare il testo in commissione affinché si proceda ad un'ampia rivisitazione dotando il Veneto di una legge migliore e innovativa per l'agricoltura, su un comparto di punta per l'economia agroalimentare.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 5 - Uso del marchio.

1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli e agro-alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto.

2. L'uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione [e commercializzazione], individuali o collettive.

2 bis. I soggetti ai quali è stato concesso l'uso del marchio di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco.

3. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011 o sue successive modificazioni, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006.

3 bis. Omissis”.

4. Struttura di riferimento

Sezione competitività sistemi agroalimentari